

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso di alcune controversie di ordine patrimoniale Brauner Ilan, cittadino israeliano, proponeva, con atto di citazione del 25.2.1987, separata domanda, riunita poi alle altre, con cui chiedeva al Tribunale di Treviso la nullità del matrimonio celebrato il 23.12.1960 con Ravaglioli Paola, cittadina italiana, avanti al Rabbino Capo di Genova.

Si costituiva la Ravaglioli che, nel chiedere il rigetto della domanda, produceva copia dell'atto di matrimonio trascritto l'8.4.1988 al n. 51 parte 2ª serie C del registro atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Treviso, sostenendo la validità del matrimonio ed insistendo nelle domande di divisione dei beni, stante il regime di comunione legale.

Risultava dall'istruttoria che il matrimonio non era stato preceduto, accompagnato e seguito da alcuna delle forme previste dalla Legge 24.6.1929 n. 1159 per la validità del matrimonio acattolico, ma che era stato comunicato e registrato allo Stato Civile di Israele ove i due successivamente si erano stabiliti. Risultava altresì che dopo alcuni anni erano rientrati in Italia insieme ai due figli nel frattempo nati dalla loro unione, convivendo fino al 1986, anno in cui il Brauner si era allontanato.

Il Tribunale di Treviso, decidendo in ordine alla questione, ritenuta assorbente, relativa alla validità del matrimonio, rigettava la domanda, osservando che esso era inquadrabile nella previsione dell'art. 83 c.c. (riguardante i matrimoni celebrati avanti ai ministri dei culti ammessi dallo Stato), nonostante la mancanza dei requisiti previsti dalla legge speciale; ciò in virtù dell'art. 113 c.c., ritenendo che il Rabbino avesse esercitato comunque pubblicamente le sue funzioni quale delegato dell'Ufficiale di stato civile.

Proponeva impugnazione il Brauner avanti alla Corte d'Appello di Venezia la quale, all'esito del giudizio in cui interveniva il Procuratore Generale e si costituiva la Ravaglioli proponendo a sua volta appello incidentale, rigettava entrambe le impugnazioni con sentenza dell'8.2-25.6.1996.

Dopo aver disatteso la tesi del Tribunale per l'assoluta mancanza di tutte le condizioni richieste dalla Legge n. 1159 del 1929 ed in particolare della stessa dichiarazione dei nubendi all'Ufficiale di stato civile di voler celebrare il matrimonio avanti al ministro del loro culto, con conseguente impossibilità di ravvisare un'ipotesi di matrimonio celebrato avanti ad un apparente Ufficiale di Stato Civile (art. 113 c.c.), rilevava la Corte d'Appello che, trattandosi di un matrimonio celebrato in Italia secondo forme ritenute idonee in un altro Stato agli effetti civili, ben poteva esso essere trascritto e conseguire effetti civili in Italia.

Riteneva che a tali conclusioni non era di ostacolo l'art. 116 c.c. relativo al matrimonio dello straniero in Italia in quanto, essendo risultati osservati i requisiti sostanziali di cui al comma 2º per la validità del matrimonio, il problema si poneva solo per i requisiti di forma non rispettati, riguardanti la dichiarazione che lo straniero deve fare all'Ufficiale di stato civile ai sensi del 1º comma e l'obbligatorietà delle pubblicazioni previste dal comma 3, né era di ostacolo la disposizione dell'art. 26 delle disp. prel. al c.c., in base al quale la forma degli atti deve essere regolata dalla legge italiana anziché, come era avvenuto, dalla legge nazionale del Brauner.

Sosteneva al riguardo in primo luogo che i vizi di forma non invalidano il matrimonio anche in virtù dell'art. 131 c.c., relativo al possesso di stato conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, e che non è ipotizzabile l'inesistenza dell'atto di matrimonio per il mancato intervento in tutte le fasi dell'ufficiale di stato civile allorché, come nel caso in esame, esso sia stato celebrato con le forme previste dalla legge di un altro Stato, potendosi ravvisare l'inesistenza solo se fosse mancata la celebrazione.

Riteneva quindi che in tal caso il matrimonio celebrato in Italia con forme diverse da quelle consentite dal Codice Civile e dalle leggi speciali, sebbene non possa considerarsi idoneo a produrre direttamente effetti civili nel nostro ordinamento, è tuttavia capace di avere efficacia mediata alla stregua di un matrimonio celebrato all'estero secondo la legge del luogo e che doveva escludersi quindi la sua inesistenza, non costituendo il fatto che fosse stato celebrato in Italia un ostacolo a rendere l'atto, quanto meno, capace di efficacia riflessa anche per la legge italiana.

Rigettava infine anche l'appello incidentale, relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Brauner Ilan, deducendo tre motivi di censura, illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso Ravaglioli Paola.

All'udienza del 19.4.1999 veniva di sposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia e del Procuratore Generale presso questa Corte, ritualmente eseguita.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso Brauner Ilan denuncia contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. nonché violazione dell'art. 83 c.c. e della Legge 24.6.1929 n. 1159. Lamenta che la Corte d'Appello, pur escludendo l'applicabilità dell'art. 83 c.c. e della Legge n. 1159 del 1929 e quindi la presenza di un matrimonio celebrato avanti ad un apparente ufficiale di stato civile ai sensi dell'art. 113 c.c., non abbia ritenuto poi che i nubendi abbiano inteso attribuire al loro matrimonio un carattere meramente religioso, giustificando una tale affermazione con il fatto che per la legge civile dello Stato di Israele l'unica forma riconosciuta di matrimonio è quella religiosa, senza considerare che proprio il fatto che avessero registrato il loro matrimonio solo nello Stato di Israele dimostra che essi avessero scelto di non attribuire allo stesso effetti civili secondo la legge italiana. Sostiene ancora che, non essendo stata rispettata alcuna delle condizioni richieste dall'art. 83 c.c. e dalla Legge n. 1159 del 1929, non sono ipotizzabili meri vizi di forma, specie se si consideri che la stessa Corte d'Appello ha ravvisato un'ipotesi di inesistenza del matrimonio quando manchi l'intervento, sia pure sotto forma di autorizzazione, dell'ufficiale di stato civile.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 116 c.c., del principio di sovranità (art. 1 Cost.) e dell'art. 8 Cost., relativo ai rapporti fra Stato e confessioni religiose, nonché contrasto con l'ordine pubblico e contraddittorietà della motivazione. Sostiene che la mancata osservanza delle disposizioni dell'art. 116 c.c., riguardante il matrimonio dello straniero celebrato in Italia, comporta l'impossibilità che esso sia produttivo di effetti civili nello Stato, essendo peraltro in contrasto con il principio di sovranità un matrimonio contratto dallo straniero in territorio italiano secondo la legge straniera.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 131 c.c., sostenendo che il richiamo a tale norma è plausibile solo in presenza di una celebrazione giuridicamente valida e cioè non priva dei requisiti minimi essenziali e del consenso degli sposi. Sostiene altresì l'erroneità della equiparazione operata dalla Corte d'Appello del matrimonio celebrato all'estero fra cittadini e stranieri, regolato dall'art. 26 di sp. prel. al c.c., con il matrimonio celebrato in Italia secondo la legge nazionale dello straniero anziché in base a quella italiana.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione logica e giuridica, sono infondate, anche se l'impugnata sentenza richiede alcune puntualizzazioni nella motivazione, prive però d'influenza sulla decisione adottata.

Il richiamo operato dalla Corte d'Appello allo art. 131 c.c., che attribuisce al possesso di stato conforme all'atto di celebrazione del matrimonio effetto sanante di ogni difetto di forma, presuppone per espressa definizione l'esistenza dell'atto di celebrazione in quanto solo in presenza di una tale situazione possono ritenersi superati eventuali motivi di invalidità legati alla forma.

La categoria dell'inesistenza, per distinguerla da quella dell'invalidità, richiede necessariamente dei riferimenti ad aspetti fattuali e ricorre pertanto quando manchi "quella realtà fenomenica che costituisce la base naturalistica della fattispecie" (Cass. 1808/76) e che nel matrimonio è ravvisabile in assenza dei requisiti minimi essenziali, costituiti dal fatto che due persone di sesso diverso abbiano manifestato la volontà matrimoniale davanti ad un ufficiale celebrante.

Orbene, il matrimonio fra una cittadina italiana ed un cittadino israeliano celebrato in Italia secondo il rito religioso ebraico e quindi in totale violazione dell'art. 26 di sp. prel. al c.c., all'epoca vigente ed applicabile alla fattispecie "ratione temporis" (vedi art. 72 Legge 215/95) - il quale prevedeva l'applicazione della legge del luogo di celebrazione costituita nel caso specifico dalla Legge 24.6.1929 n. 1159 riguardante le modalità da osservare relativamente ai matrimoni avanti ai ministri di culti diversi dalla religione cattolica - è certamente un matrimonio nullo, ma non inesistente, non

potendosi negare la presenza dei requisiti minimi essenziali sopra ricordati. A tali conclusioni non si oppone il fatto che sia mancato qualsiasi contatto con il competente ufficiale di stato civile italiano per i provvedimenti richiesti dagli artt. 8 e segg. di detta legge (n. 1159/29) e che il matrimonio sia stato celebrato da un rabbino direttamente incaricato dai nubendi.

Indubbiamente in un tale contesto non è possibile ravvisare (nel rabbino), come correttamente ha affermato la Corte d'Appello, la figura dell'ufficiale di stato civile apparente e richiamare l'art. 113 c.c., posto a tutela dell'affidamento incolpevole degli sposi, avendo la stessa Corte di merito escluso, con una motivazione immune da vizi logici e giuridici, che gli stessi non fossero a conoscenza di trovarsi in presenza di un celebrante che non rivestiva la qualità di ufficiale di stato civile e che non aveva ricevuto alcuna autorizzazione (o nulla-osta) in base alla richiamata normativa.

Ma in presenza di un matrimonio che sia stato pur celebrato e sia stato considerato valido nello Stato di uno dei nubendi, ove peraltro è stato iscritto nei relativi registri, appare difficilmente sostenibile la mancanza, "nella realtà fenomenica" del luogo in cui è avvenuta la celebrazione, di un ufficiale celebrante e cioè di uno dei requisiti minimi richiesti, come si è già evidenziato, per la sua esistenza.

Del resto, diversamente, il legislatore, nel modificare la disposizione di cui al richiamato art. 26 disp. prel. al c.c., non avrebbe potuto successivamente considerare addirittura validi matrimoni come quello in esame, celebrati secondo la legge nazionale di uno dei coniugi anche se diversa da quella del luogo di celebrazione (art. 28 Legge 31.5.1995 n. 218).

Come si è avuto modo sopra di rilevare, tale nuova normativa non si applica al caso in esame (art. 72), ma è certamente significativa in quanto, dovendosi ritenere che il legislatore nel regolare le forme dei matrimoni non possa aver fatto riferimento a ciò che non esiste nella realtà, deve necessariamente presupporre che un tale matrimonio, pur celebrato in epoca in cui era da escludere la sua validità, fosse già perlomeno esistente nel senso sopra precisato. Ciò tanto più se si consideri che in alcuni casi e cioè relativamente ai giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore (art. 72 citato) tale norma trova applicazione anche per i matrimoni celebrati precedentemente.

Nulla si oppone del resto che nella valutazione giuridica di categorie di origine giurisprudenziale, come quella dell'inesistenza, siano utilizzati argomenti tratti dall'evoluzione legislativa se idonei a definirne meglio i contorni nel caso concreto e ad individuare la base naturalistica della fattispecie, indispensabile per l'esistenza dell'istituto.

In altri e più precisi termini, poiché non è sostenibile che il legislatore, nel dettare i nuovi principi applicabili al matrimonio celebrato in Italia in cui almeno uno dei coniugi sia straniero, abbia fatto riferimento (peraltro in parte anche per il passato) a forme fino ad allora ritenute incapaci addirittura di essere apprezzate nella realtà, deve convenirsi che un matrimonio celebrato in passato in Italia con forme considerate oggi valide contenga almeno quegli elementi minimi sufficienti per la sua esistenza.

A differenza di quanto argomentato dalla Corte d'Appello, che fa discendere l'esistenza del matrimonio e quindi dei requisiti minimi richiesti in modo mediato e cioè dalla validità che esso ha assunto all'estero, nello Stato cui appartiene uno degli sposi, deve ritenersi più correttamente che l'efficiacia, già evidenziata, riconosciuta al matrimonio nello Stato di Israele, così come pure le considerazioni espresse fin qui e desunte dalla nuova legislazione in materia, costituiscono elementi di valutazione di rettamente apprezzabili nell'ordinamento giuridico italiano per verificare l'esistenza dei matrimoni medesimo e determinare le possibili conseguenze.

In una tale situazione, prospettandosi il problema della celebrazione in termini di invalidità per vizi di forma e non già di inesistenza, trova corretta applicazione, come già ha affermato la Corte d'Appello, l'art. 131 c.c., in base al quale il possesso di stato, su cui non si controverte, conforme all'atto di celebrazione e che sul piano sociale dimostra l'esistenza dello stato coniugale, sana ogni difetto di forma.

Né è sostenibile, come ha dedotto invece il ricorrente, che in tal caso venga operata un'equiparazione con il matrimonio celebrato all'estero fra cittadino e straniero, essendo evidente che un tale matrimonio è perfettamente valido in Italia ai sensi del previgente art. 26 disp. prel. (ora art. 28 Legge 218/95), mentre per il matrimonio celebrato in Italia, come quello in esame, secondo la legge nazionale straniera di uno dei nubendi, il problema va risolto, come è stato fatto, nell'ambito della categoria dell'esistenza e con il necessario richiamo all'art. 131 c.c. ed alla sua funzione sanante, qualora ne ricorrano i

presupposti.

Le esposte conclusioni non trovano peraltro ostacolo nella considerazione, dedotta con il primo motivo di ricorso, secondo cui gli sposi, con la forma di celebrazione prescelta e con l'iscrizione degli atti solo nello stato civile di una città di Israele, avrebbero dimostrato che non era loro intenzione attribuire al matrimonio effetti civili in Italia.

Le categorie dell'esistenza, della validità e dell'efficacia prescindono infatti dalle riposte intenzioni delle parti che hanno dato luogo all'atto di cui si discute, dipendendo solo dalla presenza degli elementi all'uopo richiesti dalla legge, e dai principi giuridici in base ad essa elaborati.

Nessuna rilevanza può assumere pertanto la mera intenzione delle parti, essendo ben diverso il profilo di indagine da seguire, legato alla situazione obiettiva posta in essere ed alle conseguenze giuridiche che da tale situazione possano essere tratte.

Quanto poi all'asserita contraddittorietà in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello che avrebbe ravvisato un'ipotesi di inesistenza del matrimonio per il mancato intervento di un ufficiale di stato civile, sia pure sotto forma di autorizzazione, va precisato che in realtà l'impugnata sentenza sul punto ha affermato ben altro, avendo sostenuto che in tal caso rimane preclusa l'applicabilità dell'art. 113 c.c. ed avendo attribuito poi efficacia riflessa in Italia al matrimonio per effetto della sua validità in altro Stato.

Considerazioni queste ben diverse sul piano giuridico e che questa Corte comunque, pur giungendo alle stesse conclusioni, ha ritenuto di non poter condividere, valorizzando la validità all'estero del matrimonio - unitamente ad altre circostanze sopra evidenziate - solo quale elemento di valutazione per constatarne la sua esistenza direttamente sul piano interno.

Sotto tale profilo, ancorato tra l'altro - quale elemento di interpretazione - anche alla presenza di una legislazione successiva che ha necessariamente presupposto come esistenti nella realtà i matrimoni celebrati in Italia con il rispetto delle sole forme previste dallo Stato estero cui appartiene uno solo dei nubendi, risulta assorbita l'ulteriore deduzione basata sulla pretesa violazione del principio di sovranità, essendo stati tratti i principi di conservazione dell'atto dall'ordinamento interno e non già da quello straniero, anche con l'ulteriore riferimento all'art. 131 c.c.

il ricorso va pertanto integralmente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in L. 10.000.000 oltre alle spese liquidate in L. 120.000.

--- Estremi documento ---

Vai a: massima, sentenza, Repertorio

Voci: Diritto internazionale privato [2290]

Giudicante: Cass., sez. I, 09-06-2000, n. 7877

Magistrati: Pres. Reale, Est. Panebianco, P. M. Gambardella (di ff.)

Parti: Brauner (Avv. Bettoni) c. Ravaglioli (Avv. Verino)

Giudizio precedente: Conferma A. Venezia, 25-06-1996